

DELIBERA N. 11/21/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI PER LE STAGIONI
SPORTIVE 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 TRASMESSE DALLA LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”* (di seguito *“Decreto”*);

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”* (di seguito *“Regolamento”*), e, in particolare, il Titolo II rubricato *“Approvazione delle linee-guida”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

CONSIDERATO che, in base all’art. 6, comma 6, del Decreto, l’Autorità verifica, per i profili di propria competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del Decreto medesimo, e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTA la nota pervenuta in data 20 novembre 2020 (prot. n. 0489621) e la relativa integrazione acquisita in data 24 novembre 2020 (prot. n. 0494426), con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) ha trasmesso le Linee-guida per la



commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

VISTA la nota del 30 novembre 2020 (prot. n. 0506060), con la quale l'Autorità ha comunicato alla LNPB l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità in data 2 dicembre 2020 delle Linee-guida trasmesse dalla LNPB ai fini della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio;

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità dell'avviso di avvio del procedimento istruttorio in data 2 dicembre 2020, non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione;

SENTITA in audizione la LPNBA in data 4 gennaio 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il Decreto attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il Decreto persegue, tra l'altro, la finalità di assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi sui mezzi di comunicazione;

RILEVATO di dover formulare le seguenti precisazioni di carattere generale, finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali previsti dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nell'organizzazione delle procedure competitive:

- 1) la pubblicazione degli inviti ad offrire deve contenere tutte le informazioni necessarie alle modalità di presentazione ed accettazione delle offerte degli operatori della comunicazione;
- 2) per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla considerazione, nella elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme;
- 3) con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, va concretamente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;
- 4) i costi di accesso al segnale devono essere orientati all'onere effettivo di realizzazione e, come previsto dalle Linee-guida, al punto 50, l'eventuale



emersione di un margine positivo nel meccanismo di copertura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio di accesso al segnale dovrà essere utilizzato sotto forma di revisione di reinvestimento in migliorie tecnologiche da apportare al prodotto; relativa rendicontazione, come ivi previsto, sarà inviata all'Autorità al termine di ogni stagione sportiva. Con riferimento a quest'ultimo punto, si ravvisa la necessità che negli inviti ad offrire trovino illustrazione, anche generale, le modalità con le quali eventualmente tale operazione avverrà, in un'ottica di doverosa trasparenza nei confronti dei detentori dei diritti, nonché di rispetto della condizione di orientamento al costo sottesa allo svolgimento da parte della Lega del servizio in esame;

5) deve essere garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto;

6) nell'ottica di una più efficiente allocazione dei diritti, garantita dalla diversificazione del ciclo di sfruttamento degli stessi, nonché di una sempre migliore e maggiore tutela del pluralismo, assicurata da offerte dedicate e tarate sulle diverse esigenze dell'utenza finale, si possono anche prevedere in sede di inviti a offrire, proposte ad *hoc* distinte per l'utenza *business*, con modalità affini, in termini di garanzie e divieti, a quelle previste per il segmento c.d. *consumer*;

7) le modifiche degli standard di produzione delle immagini non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;

8) compatibilmente con le esigenze dei titolari dei diritti di esclusiva, deve essere garantito il libero esercizio del diritto di cronaca;

RITENUTO, alla luce delle precisazioni esposte, di poter approvare le linee-guida trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B valide per la commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato di calcio di serie B, al Campionato Primavera 2 ed agli eventi correlati per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le linee-guida trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, pervenute in data 24 novembre 2020 con prot. n. 0494426, valide per la



commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato di calcio di serie B, al Campionato Primavera 2 ed agli eventi correlati, riportate nell'allegato A della presente delibera.

2. In forza dei poteri assegnati dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, la presente delibera non pregiudica la possibilità da parte dell'Autorità di verificare in ogni momento il rispetto da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B delle condizioni economiche statuite, in ordine al prezzo di accesso al segnale, al costo tecnico per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e ai costi di produzione audiovisiva degli eventi.

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, trasmette all'Autorità, entro 90 giorni dal termine di ogni stagione sportiva, una rendicontazione delle migliorie tecnologiche, di cui al paragrafo 50 delle Linee-guida, nelle quali è stato investito l'eventuale *mark up*.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba